

OPERAZIONI STRAORDINARIE

di **Ennio Vial**



L'[articolo 84, comma 3, Tuir](#) contiene una norma di natura **antielusiva** volta a contrastare il commercio di **bare fiscali**.

In particolare, è previsto che **non è ammesso il riporto delle perdite fiscali** così come anche delle **eccedenze Ace e interessi passivi**, nel caso in cui:

- la **maggioranza delle partecipazioni** aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene **trasferita o comunque acquisita da terzi**;
- viene **modificata l'attività principale** in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Le due condizioni devono essere **verificate congiuntamente**. È previsto che la modifica dell'attività assume rilevanza se **interviene nel periodo d'imposta in corso** al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei **due successivi od anteriori**.

La **preclusione al riporto** non opera in caso di **società che presentano determinati requisiti di vitalità** e, ad ogni modo, è possibile chiedere, attraverso interpello, la **disapplicazione** della norma in discorso.

La [risposta ad interpello n. 39](#) di ieri, 20 gennaio, fornisce dei chiarimenti di assoluto interesse.

Nel caso affrontato, infatti, **la cessione delle quote societarie non riguardava la società che aveva in seno le perdite (Alfa), bensì le quote della sua holding**.

Dalla lettura si evince che sussiste una **“sostanziale identità tra controllante e controllata”** in quanto la **controllata**, portatrice di posizioni fiscali, rappresenta l'unico *asset* (o il più significativo) che compone il **patrimonio della propria controllante** (anche indiretta) oggetto di trasferimento.

L'interpretazione dell'Agenzia non è in linea con la lettera della norma, ma appare **coerente** con la *ratio* della stessa.

Nella **relazione governativa** al **D.Lgs. 358/1997**, si legge, infatti, che la *ratio* è quella di **contrastare il fenomeno del "commercio di bare fiscali"**. Ebbene, la circolazione disapprovata dal sistema potrebbe avvenire anche **indirettamente** attraverso la cessione della società che controlla la "bara".

Ovviamente, la **norma antielusiva** disconosce il riporto delle perdite solamente in ipotesi di **congiunta modifica dell'attività esercitata**, non essendo sufficiente il mero cambio della compagine sociale.

Nel caso di specie, la società con le perdite aveva posto in essere le seguenti operazioni:

- **conferimento dell'azienda in una newco controllata** con contestuale "trasformazione" della società conferente da operativa a società immobiliare;
- **locazione degli immobili alla newco controllata**;
- **cessione a terzi delle quote** della società conferita contenente l'azienda. Dalla lettura si intuisce che questa cessione avviene forse **prima della cessione di Alfa** (la società con le perdite) ma la questione è incerta.

Successivamente alla cessione indiretta della società con le perdite fiscali, sono state poste in essere le ulteriori operazioni:

- **fusione inversa** attraverso cui Alfa incorpora la società madre e la società "nonna";
- **scissione a favore di quattro beneficiarie** con attribuzione degli immobili. La società rimane titolare esclusivamente di partecipazioni in società estere.

Queste ulteriori operazioni straordinarie **non sono analizzate nella risposta ad interpello**.

L'Agenzia rileva come l'attività della società sia **concretamente mutata** nel tempo. La **composizione qualitativa e quantitativa dei componenti reddituali**, infatti, è **notevolmente mutata** a partire dal 2020, anno in cui Alfa è passata dalla precedente attività di gestione delle aziende ad una attività immobiliare.

La risposta all'interpello, tuttavia, risulta **favorevole al contribuente** e la **riportabilità delle perdite** viene **ammessa** in quanto:

- **non si è verificato alcun effetto di "rivitalizzazione" di Alfa**, né una immissione di nuove attività nella stessa. L'immissione di nuove aziende, infatti, potrebbe portare a pensare a compensazioni intersoggettive, fenomeno che non si è verificato;
- l'attivo patrimoniale di Alfa è rimasto **sostanzialmente immutato nel corso del tempo** e la società è **tuttora titolare degli immobili che costituiscono il principale asset** necessario per lo svolgimento della propria attività, precedentemente esercitata sotto

forma di **gestione diretta**;

- le posizioni fiscali di cui si chiede il riporto sarebbero **utilizzabili nell'ambito di un'attività diversa (di locazione immobiliare anziché di società operativa)**, ma che, tuttavia, fa riferimento a quegli stessi *asset* dalla cui gestione diretta sono state generate in passato dette posizioni fiscali.

Conseguentemente, **in assenza di immissione di nuove attività redditizie e/o di nuovi asset produttivi di reddito non può essersi verificata quella "compensazione intersoggettiva" delle perdite** (e delle altre posizioni fiscali) che è contrastata dalla norma.

Un aspetto che sarebbe interessante appurare attiene al **tipo di attività svolta**. Possiamo affermare che le **conclusioni** della risposta valgono anche nel caso di una **società che opera nel commercio al dettaglio** e che **conferisce il negozio (azienda) in una controllata** conservando l'immobile da locare a quest'ultima?

Nella **risposta** si legge che l'attività svolta da Alfa **concerneva la gestione in forma diretta ed indiretta di immobili**, localizzati in alcune importanti città italiane ed europee. L'*"immobile"* non pare porsi come un C1 rispetto all'azienda di commercio al dettaglio o come un capannone rispetto ad una azienda metalmeccanica.

Sarebbe poi interessante approfondire la **sorte delle perdite a seguito delle successive operazioni straordinarie**.